

# CAPPELLO

*Studio Legale*

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### LAZIO – ROMA

#### **2° Ricorso per motivi aggiunti**

***con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami  
anche con decreto inaudita altera parte***

nel ricorso n. 13178/2023 RG proposto da

**FORLIVESI Prof. MARCO**, nato a Faenza il 16.9.1967 e residente in via XXIII Aprile 1945 n. 7 Galliera (BO) (codice fiscale FRLMRC67P16D458D), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Cappello (c.f. CPPCML65H55G793S - fax 0542/615091) del foro di Bologna, con studio in Imola, via Garibaldi n. 68 presso la quale elegge domicilio digitale (pec: [carmelacappello@ordineavvocatibopec.it](mailto:carmelacappello@ordineavvocatibopec.it)) e in Roma nello studio dell'avv. Massimiliano Scaringella via degli Ottavi n. 9, come da procura unita al ricorso principale e depositata in atti

contro

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, Advocatura Generale dello Stato

**DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, Advocatura Generale dello Stato



**Avv. CARMELA CAPPELLO**

**Avv. GIOVANNA CAPPELLO**

40026 **IMOLA** (BO) – VIA G. GARIBALDI n. 68  
0542/35990 e 0542/24973 – Fax 0542/615091- [cappello@fastmail.it](mailto:cappello@fastmail.it)

40121 **BOLOGNA** – VIA NAZARIO SAURO n. 2  
051/330490- Fax 051/238651  
48018 **FAENZA** – VIA SEVEROLI n. 31  
0546/28598 – Fax 0546/25984

**COMITATO DI VALUTAZIONE DEL MACROSETTORE DI RICERCA  
SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE (SH) SETTORE 4 (SH4), Advocatura  
Generale dello Stato**

nonché nei confronti di

**prof. MARINA BONDI e di tutti i Principal Investigator inseriti nella  
graduatoria per il finanziamento e notiziati con avviso per pubblici proclami  
pubblicato sul sito ad hoc del MUR in data 10.11.2023**

per l'annullamento

previa sospensiva

- del verbale della riunione del Comitato di Valutazione dei progetti del settore SH4 datato 7.7.2023, rilasciato in data 31.10.2023;
- del verbale della riunione del Comitato di Valutazione dei progetti del settore SH4 datato 24.5.2023, rilasciato il 17.11.2023
- di ogni altro atto connesso e conseguente non noto al ricorrente,

**IN FATTO**

Con il ricorso n. 13178/2023 R.G. il prof. Marco Forlivesi ha impugnato gli atti della procedura di finanziamento relativa al bando PRIN 2022, indetto con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (DD) n. 1409 del 14.9.2022, per la parte destinata al macrosettore ERC (European Research Council) delle Scienze sociali ed umanistiche (SH), presentando, in qualità di Principal Investigator, il progetto denominato "ENHANCE"- Empowering eNtrepreneurship tHrough critiCal thiNking: a systematic assEssment (NDR: *potenziare l'imprenditorialità attraverso il pensiero critico: una valutazione sistematica*) per il Settore ERC SH4 ("The Human Mind ad Its Complexity. Cognitive science, psychology, linguistics, theoretical philosophy" "La mente

umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica e filosofia teoretica”) sottosettore SH4\_7 (“Reasoning, decision-making, intelligence”: “Ragionamento, processo decisionale, intelligenza”), nella Linea di intervento Sud, riservata ai progetti nei quali tutte le unità che sviluppano la ricerca sono operative nelle regioni del Mezzogiorno, ha impugnato inoltre il giudizio di non ammissione a finanziamento con valutazione di 69 punti sui 75 minimi previsti dal bando

Con motivi aggiunti notificati in data 24.10.2023, il prof. Forlivesi ha altresì impugnato il Decreto Direttoriale n. 1371 datato 1.9.2023 e pubblicato in data 13.10.2023, di ammissione al finanziamento dei progetti in graduatoria e formulato domanda di risarcimento danni.

Nelle more, a seguito di espressa istanza di accesso, con cui il ricorrente aveva chiesto il rilascio di tutti i verbali del Comitato di Valutazione del progetto “ENHANCE”, il Ministero rilasciava, in data 31.10.2023, il verbale della riunione del Comitato di Valutazione del 7.7.2023 (doc. 25) nel quale era espressamente richiamato un verbale precedente del 24.5.2023. Con pec del 3.11.2023 (doc. 26), il procuratore del ricorrente inoltrava richiesta di integrazione dell’accesso, al fine di ottenere il rilascio anche di detto verbale, che veniva inviato a mezzo pec in data 17.11.2023 (doc.27).

Esaminati detti verbali, il ricorrente si vede costretto a svolgere ulteriore impugnazione per motivi aggiunti stante l’illegittimità degli stessi alla stregua dei seguenti motivi (continua numerazione):

#### **IN DIRITTO**

**14° MOTIVO: Violazione di legge ed in particolare dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 comma 2bis Legge 7.8.1990 n. 241, nonché dei principi generali in materia di leale collaborazione e buona fede. Violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 24**

**legge 7.8.1990 n. 241, nonché dei principi generali di trasparenza e buon andamento della PA. Abuso di potere. Violazione della lex specialis di gara. Illegittimità anche in via derivata per: Violazione di legge ed in particolare dell'art. 1 DLgs 14.3.2023 n. 33 e dell'art. 1 Legge 7.8.1990 n. 241, nonché dei principi generali in materia di trasparenza, di pubblicità ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Disapplicazione ed erronea applicazione dell'art. 7 e art 12 DD n. 1409 del 14.9.2022 (Bando), nonché dell'art. 2 DD n. 1580 del 14.10.2022. Eccesso di potere per elusione di legge, arbitrarietà (7° MOTIVO AGGIUNTO).**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca sta serbando nei confronti del ricorrente un atteggiamento ostruzionistico, che costringe il prof. Forlivesi ad una defatigante azione di sollecitazione ed una intensa attività difensiva.

Già con l'istanza di accesso agli atti del 5.9.2023 (cit.doc. 10) il ricorrente aveva chiesto il rilascio di tutti i verbali concernenti il Comitato di Valutazione deputato a valutare il proprio progetto (non avendo conoscenza né di quanti fossero né di che data recassero); se nonché, in data 31.10.2023, gli è stato rilasciato soltanto il verbale della riunione del 7.7.2023, il quale, però, richiamava espressamente un precedente verbale del 24.5.2023 non consegnato, così costringendo ad una richiesta integrativa di consegna.

Lo stesso atteggiamento ostruzionistico è stato serbato anche con riguardo all'istanza di riesame del progetto, che era stata inviata in lingua italiana già a settembre 2023 e che il Ministero inspiegabilmente ha preteso venisse presentata anche in lingua inglese: forse che i membri del CdV preposti alla valutazione non comprendono l'italiano? Ne dubitiamo. Trattasi piuttosto di un ennesimo ostacolo ai fini del soddisfacimento dell'interesse preteso.

E' comunque indubbio che tale condotta, ivi compreso il rilascio parziale e frazionato dei documenti, non garantisce una adeguata ed effettiva tutela al privato che si relaziona col potere autoritativo e soprattutto non risponde al dovere, cristallizzato all'art. 1 comma 2bis Legge n. 241/90 e suc.mod., da parte dell'Amministrazione, che deve collaborare ed agire in buona fede, di "scoprire tutte le carte" in un'unica soluzione in sede procedimentale.

Sotto altro ma analogo profilo non può tacersi che i verbali rilasciati sono in parte oscurati, invero essi non contengono i nominativi dei membri del CdV del progetto, così impedendo al prof. Forlivesi di verificare la sussistenza o meno di profili di conflitto di interessi in capo ai suddetti membri e, parimenti, di conoscere l'identità e, quindi, le competenze specifiche (richieste dal bando) in capo a coloro (membri del CdV o revisore esterno) che hanno esaminato il progetto "ENHANCE".

Anche tale omissione viola (oltre al principio generale di trasparenza già censurato con il 7° e l'8° motivo del primo ricorso per motivi aggiunti), altresì l'art. 24 legge n. 241/90, il quale statuisce che *"deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"*.

L'accesso difensivo è, infatti, uno strumento ben diverso dall'accesso generalizzato ed impone all'Amministrazione di essere "trasparente" verso il soggetto che avanza la richiesta al fine specifico, come nel caso di specie, di tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale (ex art. 24 Cost).

Soprattutto laddove l'identità dei membri del CdV e dei revisori non pare certo rispondere a particolari esigenze di segretezza o riservatezza, ed anzi

si appalesa del tutto illogica e in contrasto con i principi generali che regolano le pubbliche procedure concorsuali.

Non solo.

L'oscuramento dei partecipanti alle riunioni del CdV non consente neppure di verificare se dette riunioni fossero o meno validamente costituite ai sensi del bando che impone la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno dei membri.

In entrambi i verbali rilasciati si dà atto che la seduta è regolare, ma tale asserzione rimane priva di riscontro e verifica.

In particolare, da quanto emerge dal verbale del 24.5.2023, il Comitato si è soffermato a lungo sulla problematica delle incompatibilità, accertandone anche un certo numero, ma senza una disamina approfondita e certa e soprattutto lasciando tale incumbente all'iniziativa personale (si direbbe al "buon cuore") di ciascun membro. Si legge infatti nel citato verbale: "*Ciascun membro del Comitato si riserva, in ogni modo, di comunicare in seguito, l'esistenza di eventuali incompatibilità, non desumibili ictu oculi all'atto dell'odierno insediamento*" (cit.doc.).

Tale *modus procedendi* risponde ai principi di trasparenza e buon andamento? A noi pare di no.

\*\*\*

**15° MOTIVO: Violazione dei criteri generali di trasparenza e immodificabilità della *lex specialis* della procedura selettiva. Eccesso di potere per sviamento. Illegittimità anche in via derivata per: Violazione dei criteri generali di trasparenza e immodificabilità della *lex specialis* delle procedure selettive. Eccesso di potere per sviamento (8° MOTIVO AGGIUNTO)**

Come già ricordato, l'art. 3 DD n. 1580/2022, dopo aver precisato che la valutazione del progetto è affidata ai Comitati di Valutazione che possono avvalersi, ove necessario, di revisori esterni competenti per materia, al comma 6° stabilisce che *“Previa discussione collegiale sulla scheda di valutazione relativa a ciascun progetto, il Comitato di valutazione adotta l’Evaluation Summary Report-ESR.”* (cit.doc.5 ricorso principale).

Dunque, la valutazione dei progetti doveva essere collegiale sulla base della scheda di valutazione (ancora non si è capito se predisposta da un membro del CdV o dal revisore esterno).

Dal verbale della riunione del 7.7.2023 tale discussione collegiale non emerge, tanto che la frase ivi riportata è una mera riproduzione della previsione del citato DD n. 1580/2022, senza alcuna osservazione, alcun intervento, alcuna precisazione o confronto fra i membri.

Ed anzi, tenuto conto dell’elenco dei progetti presuntivamente esaminati allegato al verbale, si può seriamente dubitare che l’esame e la discussione sulle singole schede di valutazioni sia effettivamente avvenuta. Non è oggettivamente possibile, infatti, che in una riunione di 8 ore e 45 minuti (neppure se svolta senza interruzioni) il CdV abbia potuto valutare collegialmente ben 129 progetti di particolare complessità come quelli del bando in questione: suddividendo il tempo a disposizione (525 minuti senza alcuna pausa) per il numero dei progetti esaminati risultano in media 4 minuti per progetto. In un così breve lasso di tempo non si riesce a leggere, non dico il progetto (in lingua inglese), ma nemmeno la scheda di valutazione.

Ne consegue che l’attività di valutazione non è stata diligentemente svolta e soprattutto che, come si temeva, il CdV, lungi dal discutere collegialmente le

schede di valutazione predisposte da non si sa chi, si è limitato ad approvarle senza alcun vaglio, così -di fatto- violando le regole del bando e dei principi di collegialità della valutazione, demandando di fatto ad un solo (sconosciuto) soggetto l'adozione del giudizio di ammissione o meno a finanziamento.

E sotto tale profilo emerge chiaro come il progetto del ricorrente sia stato valutato e giudicato da chi forse non era esperto né nella materia di riferimento (Critical Thinking) né a conoscenza della realtà italiana in materia, incorrendo nel macroscopico errore di negare la presenza nel team di ricerca di un esperto di alto livello, quale invece è il Vice Principal Investigator prof. Piro.

\*\*\*

**16° MOTIVO: Illegittimità derivata per:** (4° MOTIVO): Violazione dei criteri generali di trasparenza e immodificabilità della lex specialis delle procedure selettive. Eccesso di potere per sviamento; (5° MOTIVO): Violazione ed erronea applicazione dei criteri e modalità di valutazione di cui all'art. 7 del bando DD n. 1409 del 14.9.2022 e all'Allegato 4 al suddetto bando, nonché all'art. 3 DD n. 1580 del 14.10.2022. Eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza e contraddittorietà. Errore di fatto, carenza di istruttoria e sviamento. Erroneità e falsità dei presupposti in fatto. (6° MOTIVO): Violazione ed erronea applicazione del punto 4 del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato con delibera n. 74 del 15.12.2020 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché della Missione 4 "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Manifesta illogicità.

I verbali impugnati sono poi affetti da illegittimità derivata per violazione delle norme di legge e di bando già censurate con il ricorso principale nei Motivi in diritto 4°, 5° e 6°, le cui argomentazioni devono qui intendersi integralmente



riportate, in particolare per quanto attiene ai profili di illegittimità del giudizio espresso dal CdV e delle motivazioni contraddittorie ed errate espresse dal valutatore sia nella scheda di valutazione che poi nell'ESR.

Inoltre, la valutazione espressa nell'ESR non ha neppure tenuto conto della coerenza tra il progetto di ricerca proposto e gli obiettivi che il MUR ha l'obbligo di raggiungere, in virtù del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 approvato (cit.doc.2). Ed anche tale illegittimità si ripercuote sulla valutazione del CdV di cui ai verbali in questa sede gravati.

**Sulla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e Sull'istanza cautelare**

Anche in questa sede si insiste nella domanda di adozione della misura cautelare volta all'ammissione con riserva del progetto "ENHANCE", stante i ristretti tempi in cui i progetti devono prendere avvio (11.1.2024) e la necessità di procedere alla predisposizione degli atti e del programma che coinvolge i docenti di ben 2 Atenei.

La richiesta viene formulata anche ai sensi dell'art. 27 c.p.a., ovvero nelle more dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami anche del presente ricorso per motivi aggiunti.

Tutto ciò esposto, la sottoscritta

chiede

che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma voglia, in accoglimento anche delle doglianze di cui al presente gravame, oltre che del ricorso principale del precedente ricorso per motivi aggiunti,

- in via pregiudiziale: anche con decreto *inaudita altera parte*, autorizzare la notifica per pubblici proclami dei presenti motivi aggiunti, con integrazione

della pubblicazione già effettuata nel sito del MUR, sezione Atti di Notifica, in ottemperanza alla precedente ordinanza di codesto TAR n.7456/2023;

- in via cautelate ed urgente: anche ai sensi dell'art. 27 c.p.c. disporre con ordinanza la sospensione di tutti gli atti impugnati, ivi compresi i verbali del Comitato di Valutazione del settore SH4 impugnati in questa sede, e pertanto disporre l'ammissione con riserva del progetto presentato dal ricorrente a finanziamento;
- in via istruttoria: disporre l'esibizione documentale ex art. 63 c.p.a. dei provvedimenti di nomina dei componenti del CdV settore SH4 e del revisore incaricato della valutazione del progetto "ENHANCE", già formulata in sede di ricorso principale, da intendersi quale mezzo istruttorio autonomo e complementare (non surrettizio) rispetto alla procedura di accesso agli atti, azionabile a discrezione del Giudice qualora il documento sia necessario ai fini del decidere, a maggior ragione in presenza di un diniego espresso di rilascio dell'atto da parte della PA e nell'impossibilità di reperire in altro modo il documento.

Con vittoria di compensi professionali.

Si producono (continua numerazione):

25) verbale riunione CdV del 7.7.2023;

26) pec integrazione accesso;

27) verbale riunione CdV del 24.5.2023.

Imola, 23 novembre 2023

Avv. Carmela Cappello